

## REGOLAMENTO (CEE) N. 156/73 DELLA COMMISSIONE

del 24 gennaio 1973

che fissa il prelievo all'importazione per il melasso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che il prelievo applicabile all'importazione di melasso è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1395/72 <sup>(3)</sup> e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1395/72, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il prelievo di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE è fissato per il melasso come indicato nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1973.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. 508 del 13. 12. 1967, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 149 del 1°. 7. 1972, pag. 61.

## ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(u.c. / 100 kg)
		Importo del prelievo
17.03	Melassi, anche decolorati	0